



CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA (CLASSE: L-33)

REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2021/2022

ARTICOLO 1 Funzioni e struttura del Corso di Studio

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Torino il Corso di Laurea in Economia della classe L-33. Il Corso di Laurea in Economia è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle lauree in Scienze Economiche di cui al D.M. 16 marzo 2007.
2. Il Corso di laurea ha come dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche e afferisce alla Scuola di Management ed Economia.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di laurea in Economia, di seguito indicato con CCL. Le sedute del CCLM potranno essere convocate e tenute telematicamente mediante piattaforma Webex (o simili), o in alternativa mediante la funzione Riunione della piattaforma Campusnet per le sole deliberazioni che non necessitino di discussione, come da regolamento di Ateneo.
4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti. L'ordinamento didattico del Corso di laurea, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici regolamenti.
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle della Scuola di Management ed Economia, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno



essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Torino nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono compresi nel RAD riportato nell'Allegato 1, il quale potrà essere modificato secondo le procedure previste per le modificazioni dei RAD.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica (Laurea)

1. Sono ammessi al Corso di laurea in Economia le persone in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, con adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. L'accesso al corso di laurea in Economia nell'A.A. 2021/2022 prevede il numero programmato, pertanto necessario sostenere il Test Online CISIA (in lingua italiana TOLC-E e/o in lingua inglese English TOLC-E) e successivamente partecipare a uno dei concorsi per l'ammissione ai singoli corsi di laurea (i concorsi non prevedono ulteriori prove o test).

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Corso di Studio nella Sezione "Iscriversi" alla voce "requisiti di ammissione al corso di laurea".

Art. 4

Durata del Corso di studio

1. La durata normale del corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del triennio/biennio compresa nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea, come disciplinato nel RDA.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.



3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il RDA nonché con i regolamenti del Dipartimento di riferimento.
4. Gli iscritti al Corso di laurea in Economia non decadono dalla qualità di studente. In caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCL della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al triplo della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica che non sia intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 5

Attività formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il Corso di laurea in Economia si articola in quattro percorsi:
 - a) Economia, Mercati e Istituzioni.
 - b) Economia e Management.
 - c) Economia e Finanza
 - d) Economia e Data Science.
2. Il piano di studio, comprensivo dell'articolazione in percorsi (che sono da dichiararsi obbligatoriamente nella Banca dati dell'Offerta formativa) è descritto nell'allegato n. 2, che viene annualmente aggiornato.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici, approvato dal CCL e pubblicato nel Manifesto degli studi (Guida dello studente). L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo



art. 7, comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art 23, comma 1, del RDA.

2. I corsi di insegnamento hanno di norma durata pari a 8 ore di lezione frontale per credito formativo universitario (CFU). Per ogni CFU, corrispondente a 25 ore di attività, la ripartizione è la seguente: 8 ore (32%) di lezione frontale, seminari o analoghe attività; 17 ore (68%) di studio personale o altre attività formative di tipo individuale.
3. Il Corso di laurea, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e tirocini esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Devono essere approvate singolarmente dal CCL e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCL, di volta in volta.
4. In accordo con il Regolamento didattico di Dipartimento, gli studenti del Corso di laurea possono chiedere il riconoscimento di attività formative che siano riconosciute coerenti con gli obiettivi didattici del Corso, fino a un massimo di 12 cfu in qualità di attività formative a scelta dello studente (crediti liberi), di cui al successivo comma 10, e di ulteriori crediti formativi fino ad un massimo di 20 CFU quali soprannumerari (i quali tuttavia non entreranno nel computo della media di laurea).
5. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento (d'intesa con la Scuola di afferenza), su proposta del Direttore del Dipartimento, sentita la Commissione didattica competente.
6. L'orario delle lezioni è stabilito dal Direttore della Scuola di afferenza, o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di laurea, sentiti la Commissione Monitoraggio e Riesame competente e i docenti interessati.
7. Qualora, per un giustificato motivo, l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.



8. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli d'esame viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere o con altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, è prevista la possibilità di sostituire attività formative (insegnamenti o altro) svolte nel Corso di laurea con altre svolte presso università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, ovvero di riconoscere, singolarmente o in blocco, attività formative svolte presso università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo o di specifiche convenzioni proposte dal CCL, approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento e deliberate dal competente organo accademico di Ateneo.
10. Il piano di studi del Corso in Economia prevede l'acquisizione di 12 CFU per attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo. È possibile inserire ulteriori crediti liberi fino ad un massimo di 24 CFU che entreranno nel computo della media di laurea.
11. È fatto espresso divieto di inserire nel proprio piano carriera, quali attività formative autonomamente scelte dallo studente (crediti liberi) di cui al precedente comma 10, gli insegnamenti i cui contenuti coincidano con quelli di attività ricomprese nei rispettivi piani di studio o insegnamenti che siano già stati sostenuti nell'ambito di corsi integrati obbligatori previsti dal Piano di studi.

ARTICOLO 7

Esami e altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale,



che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere aventi valore valutativo ai fini dell'esame, purché organizzate in modo da non arrecare disturbo alle attività presenti in contemporanea, e quindi solamente nei periodi di sospensioni delle lezioni – sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e devono rispettare quanto comunicato all'inizio dell'anno accademico.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato dalla Scuola di afferenza all'inizio di ogni anno accademico. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi d'insegnamento. Il periodo d'esami relativo a ciascun anno accademico termina il 30 aprile dell'anno solare successivo.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede sei appelli, così distribuiti nel corso dell'anno accademico:
 - 3 appelli nella sessione (invernale o estiva) relativa al semestre nel quale viene impartito l'insegnamento.
 - 2 appelli nell'altra sessione di esami (estiva o invernale);
 - 1 appello nella sessione autunnale.

Gli appelli sono ridotti a cinque nei tre anni immediatamente successivi alla disattivazione di un insegnamento. Dal quarto anno successivo alla disattivazione, gli appelli sono ridotti a tre (1 nella sessione invernale, 1 nella sessione estiva, 1 nella sessione autunnale)

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento (d'intesa con la Scuola di afferenza), su proposta del Direttore del Dipartimento, sentita la Commissione didattica competente.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione del riesame competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi



più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.

9. Qualora, per un giustificato motivo, l'attività didattica prevista non possa essere svolta o un appello di esame debba essere spostato, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. L'intervallo tra due appelli successivi d'esame dello stesso insegnamento deve essere di almeno dieci giorni.
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Presidente del CCL. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta di un docente di ruolo del Dipartimento.
13. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame **tre volte** in un anno accademico, anche consecutive. Tale regola non viene applicata in caso di ultimo esame. Gli iscritti all'esame possono ritirarsi prima della consegna del termine della prova scritta senza conseguenze per il loro curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
14. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.



15. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
16. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.
17. I tirocini e le altre attività svolte in strutture esterne non universitarie non danno luogo a una valutazione in trentesimi, bensì danno luogo a un giudizio di idoneità o di esonero dal sostenimento dell'attività esterna svolta con esito positivo.
18. La registrazione del risultato dell'esame avviene per via telematica e il supporto cartaceo è firmato dal Presidente della Commissione esaminatrice o da altro membro della Commissione stessa.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 180 CFU meno il numero di CFU relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale.
2. La prova finale consiste in un elaborato scritto di dimensioni comprese fra 25 e 30 cartelle, sulla base di specifiche indicazioni reperibili sul sito del CdS, su temi collegati alle discipline oggetto di studio nella laurea triennale individuate tra quelle di cui lo studente ha acquisito i CFU, redatto sotto la guida di un relatore. Il relatore può essere un docente ufficiale del corso di studio titolare dell'insegnamento della disciplina della tesi di laurea oppure un professore o ricercatore afferente alla Scuola di Management ed Economia ed appartenente al settore scientifico disciplinare della disciplina della tesi di laurea. In caso di professore a contratto (titolare di insegnamento) la disciplina di laurea deve essere quella attribuita dal contratto. I titolari di attività integrative (esercitatori), non sono equiparati ai docenti a contratto titolari di insegnamento, pertanto non possono essere relatori di tesi.
3. La Relazione di Laurea potrà essere redatta in lingua diversa dall'italiano purché preventivamente concordata con il relatore. La relazione di laurea sarà valutata con un punteggio compreso tra 0 e 4. Non è prevista la discussione.
4. Alla valutazione finale concorre inoltre un punteggio aggiuntivo calcolato in base alla media ponderata dei voti del curriculum, così come segue:
 - media fino a 87/110: nessun incremento;



- media da 88/110 a 92/110: incremento di 1 punto;
- media da 93/110 a 98/110: incremento di 2 punti;
- media da 99/110 a 102/110: incremento di 4 punti;
- media da 103/110 in su: incremento di 5 punti.

5. È inoltre previsto un bonus variabile per gli studenti che si laureano in corso – cioè che hanno preso iscrizione al corso di laurea per non più di tre anni accademici o quattro anni di cui due full time e 2 part time, nelle diverse sessioni di laurea e, precisamente:

- incremento di 3 punti per chi si laurea in corso nella sessione estiva;
- incremento di 2 punti per chi si laurea in corso nella sessione autunnale;
- incremento di 1 punto per chi si laurea in corso nella sessione invernale.

6. La Commissione dispone di centodieci punti; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti. qualora il voto finale sia pari ad almeno 111 viene concessa all'unanimità la lode.

7. Le sessioni d'esame di laurea sono tre:

- estiva (nei mesi di giugno e/o luglio);
- autunnale (nei mesi di ottobre e/o novembre);
- invernale (nei mesi di marzo e/o aprile).

Il calendario delle sessioni d'esame di laurea è definito annualmente in accordo con la Scuola di Management ed Economia

8. Il titolo è conferito dalla Commissione di Proclamazione, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da 9 docenti (di ruolo o a contratto) del Corso di laurea, cui seguirà una cerimonia collettiva per ciascuna sessione.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti del Corso di laurea in Economia. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento studenti dell'Università degli Studi di Torino.

ARTICOLO 10

Obblighi di frequenza. Propedeuticità

1. La frequenza delle varie attività formative non è obbligatoria, eccetto che per i tirocini.



2. Sono previste le seguenti propedeuticità obbligatorie:
 - a) l'esame di Economia e contabilità aziendale deve precedere gli esami di ogni altro insegnamento dei settori da SECS-P/07 a SECS-P/11;
 - b) gli esami di Microeconomia e di Macroeconomia (non propedeutici fra di loro) devono precedere gli esami di ogni altro insegnamento dei settori da SECS-P/01 a SECS-P/06 e SECS-P/12;
 - c) gli esami di Matematica generale e di Statistica devono precedere gli esami di ogni altro insegnamento dei settori denominati come SECS-S;
 - d) gli esami di Diritto pubblico e di Diritto privato devono precedere gli esami di ogni altro insegnamento dei settori denominati come IUS.
3. Il mancato rispetto delle propedeuticità indicate nei commi precedenti comporta l'impossibilità di registrare l'esame sostenuto per l'insegnamento che deve essere preceduto da quello propedeutico.

ARTICOLO 11

Piano carriera

1. Il CCL determina, nel presente regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza e del percorso formativo scelto, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi dichiarati nella Banca dati dell'Offerta Formativa, ma conforme all'ordinamento didattico, è sottoposto all'approvazione del CCL.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.



ARTICOLO 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il CCL propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o no dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di laurea in Economia dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCL convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere motivato. Agli studenti che provengano da corsi di laurea della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di laurea.
3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea, o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente può essere riconosciuto un massimo di 12 CFU a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
4. È possibile il riconoscimento, quali attività formative che rientrino nell'ambito di "Ulteriori attività formative" previste dal D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d, per un massimo di 20 CFU a titolo di crediti in sovrannumero che non rientrano nel computo della media di laurea
5. Salvo il caso della provenienza da altri corsi di laurea della classe L-33, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 120 CFU.
6. Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero, anche nell'ambito di programmi di scambio, può essere concessa l'abbreviazione del percorso di studio.



7. Le pratiche relative al riconoscimento di titoli di studio rilasciati da altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, o di riconoscimento di crediti formativi presso altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, sono istruite dalla Commissione pratiche studenti del Corso di laurea, che formula proposte al CCL.

ARTICOLO 13

Docenti

1. I docenti del Corso di laurea ricomprendono tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, inseriti nel piano di studio.
2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per l'accREDITamento iniziale, ai sensi del DM 23 dicembre 2013, n. 1059, adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47, i docenti di riferimento per il primo anno di corso sono individuati come da elenco riportato nella banca dati ministeriale e nella scheda SUA.
3. L'elenco verrà aggiornato annualmente, aumentando il numero dei docenti di riferimento secondo quanto definito dal decreto citato

ARTICOLO 14

Orientamento e Tutorato

1. La Scuola di Management ed Economia, anche in collaborazione con enti esterni e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale:
 - orientamento universitario;
 - elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
2. La Scuola nel suo insieme e i corsi di studio, per quanto di loro competenza, istituiscono un servizio di tutorato per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme.
3. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al Regolamento d'Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche.
4. Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai docenti del Corso di laurea. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente rivolte agli studenti del



primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell'azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale.

5. Per il tutorato di orientamento e di inserimento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle attività del servizio Job Placement della Scuola di Management ed Economia.

ARTICOLO 15

Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame

1. Il presidente del Corso di Studio è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame: può nominare un suo delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.
2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - confronto tra docenti e studenti;
 - autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
 - istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;



- di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
 - di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.
4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l'anno).
 5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 16

Procedure di autovalutazione

1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
2. Il Presidente del Corso di Studio sovrintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità.

ARTICOLO 17

Altre Commissioni

Il Consiglio di Corso di Studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle Commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Attraverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.



ARTICOLO 18

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento didattico del Corso di laurea sono approvato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di Studio.
2. Il presente Regolamento didattico è annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza è legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione al Corso di laurea in Economia.

ARTICOLO 19

Norme transitorie

1. Gli studenti che, al momento dell'attivazione del Corso di laurea in Economia siano già iscritti in un ordinamento previgente, hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso.
2. Il CCL determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti e stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con l'a.a. 2021/22
4. Durante l'emergenza sanitaria, le indicazioni contenute nel presente Regolamento potranno subire modifiche temporanee nelle parti relative all'erogazione della didattica, ai materiali didattici e alle modalità di verifica dell'apprendimento. Per l'aggiornamento delle previsioni di cui all'Art. 6 – Tipologia delle attività formative, e all'art. 7 – Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti si rimanda al sito del corso di studio, link che sarà aggiornato periodicamente in base all'evolversi della situazione.

ALLEGATO N. 1

RAD

ALLEGATO N.2

[PIANO DI STUDI](#)